

“Omissis”

Le parti concordano quanto segue

Art.1 – Durata dell’accordo

Il presente accordo ha durata biennale a partire dal 01.01.2024 con scadenza al 31.12.2025 pur producendo i propri effetti anche nel 2026 con riferimento, appunto, all’erogazione del Premio di Risultato (di seguito anche denominato il Premio) relativo all’anno 2025.

Le parti si impegnano tuttavia ad incontrarsi entro e non oltre il giugno 2025 per discutere circa il contenuto dell’accordo relativo agli anni successivi al 2025.

Art.2 – Individuazione dell’importo base del premio di Risultato per l’anno 2024-2025

Il valore base utile per il calcolo del Premio viene fissato in relazione al 5°livello del CCNL Gas-Acqua in Euro 1.956,15 (millenovecetociquantasei/15) per il 2024 e in Euro 2.024,62 (duemilaventiquattro/62) per il 2025. Tali valori base sono riparametrati, su base 100, secondo i valori contrattuali dei singoli livelli previsti dal vigente CCNL... *omissis*.

Art.3 – Obiettivi e indici

“Omissis”

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi presi a riferimento ed il relativo peso per la determinazione del Premio.

Obiettivo di redditività.

Obiettivo di produttività.

Obiettivi per Area.

“Omissis”

Art.4 – Determinazione del premio di risultato

Una volta determinato l’importo del Premio sulla scorta dell’applicazione degli indici di cui al punto precedente, lo stesso verrà corrisposto individualmente considerando il seguente indice di partecipazione che avrà carattere sperimentale. L’indice di partecipazione viene calcolato come segue:

Da giorni di assenza	A giorni di assenza	Indice di Partecipazione
6	15	1,00
16	20	0,95
21	25	0,90
26	30	0,70
31	35	0,50
36	Oltre	0,30

Non saranno considerate “assenze” quelle per donazione sangue e/o midollo, le ore di attività sindacali e assemblea retribuite, le assenze per infortunio sul lavoro, per congedo di maternità, per congedo parentale, per godimento dei permessi legge 104, permessi amministrativi per incarichi pubblici nonché le malattie relative a patologie oncologiche ed i ricoveri ospedalieri (compresi i day-hospital debitamente certificati dalla struttura ospedaliera ed i periodi di convalescenza che decorrano senza soluzione di continuità in fase successiva ad un ricovero ospedaliero).

Si conferma altresì che l’ammontare totale degli importi individualmente non corrisposti per effetto delle riduzioni di cui sopra verrà ridistribuito per quota solo a tutti i collaboratori che hanno registrato nell’anno di riferimento un numero di assenze inferiori a 6 giorni.